

DOCTORS IN MOVEMENT SCIENCE ASSOCIATION



www.dmsa.it

A TUTTI I COLLEGHI CHINESIOLOGI

- *La Repubblica Italiana non prevede, nell'ambito legislativo-lavorativo alcune figure professionali, tra le quali il **Chinesiologo**, il Chiropratico, l'Osteopata, il Naturopata, l'Omeopata, il Reflessologo e molte altre ancora; queste nuove professioni rientrano nelle discipline non ancora riconosciute e quindi non disciplinate, per cui "fino a quando lo Stato Italiano non riterrà di disciplinare e di richiedere per l'esercizio della professione del Chiropratico, una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato, ex art. 35 primo co. Cost., in tutte le sue forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost., sì che l'art. 348 cod. penale risulta assolutamente inapplicabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e la questione proposta è del tutto irrilevante, e perciò manifestamente inammissibile." Corte Costituzionale n.0149 1988. (Causa contro Chiropratico per esercizio abusivo di professione sanitaria).*
- *Inoltre la Repubblica Italiana non prevede un albo professionale dei Fisioterapisti che proprio per questo non hanno l'esclusiva della professione. Il D.M. 14/09/1994 nr. 741, individua la figura e il profilo del Fisioterapista: "colui il quale svolge interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità delle funzioni corticali, e di quelle viscerali ecc. e pratica autonomamente attività terapeutica utilizzando: terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali." Sottolineo terapie fisiche, manuali e massoterapiche.*
- *Risulta chiaro che siamo in un ambito ben diverso, noi chinesiologi siamo i professionisti del movimento, ripeto del movimento e nulla abbiamo a che spartire con le pratiche massofisioterapiche tipiche di un'altra figura professionale; il ns. strumento di lavoro è l'esercizio fisico comunque finalizzato: per scopi formativi, educativi, correttivi o per scopi di recupero motorio (definibili rieducativi e/o riabilitativi).*
- *Lo stesso Tribunale del Riesame nella sentenza del 11.11.99 accogliendo il ricorso di un collega, in quanto il P.M. gli aveva sequestrato lo studio, "ha ritenuto alla stregua delle risultanze fattuali, la irrilevanza della frequentazione della struttura da parte di soggetti che avevano subito in passato traumi, dal momento che detta circostanza non è di per sé, ricollegabile ad una situazione di disabilità e di correlativo intervento fisioterapeutico, mentre è compatibile con l'esigenza di raggiungere una migliore forma fisica, essendo la sede di chinesiologia a tal fine professionalmente strutturata". Orbene nessuno degli elementi offerti dal P.M. vale a configurare lo svolgimento, nel caso di specie, dell'attività specifica del fisioterapista o di altra attività a carattere sanitario,*

propriamente intesa come concreto svolgimento di specifiche terapie rapportate a particolari disabilità piuttosto che una attività di mera chinesologia, propriamente intesa quale attività di recupero motorio, di mantenimento e potenziamento muscolare attraverso esercizi di ginnastica svolta da professionisti con preparazione universitaria e con l'ausilio di strumenti e macchine propriamente destinate ad esercizi di ginnastica finalizzati sia al potenziamento muscolare che al recupero motorio.

- Le persone che si rivolgono ai Chinesiologi non sono malate o disabili, il paziente ortopedico, infatti è disabile, e portatore di determinate difficoltà (rectius 'malato') durante il ricovero ospedaliero, allorché è soggetto a diagnosi, interventi, cure medico-farmacologiche, ma quando ne è dimesso, allora è soltanto una persona che deve al più presto, cercare di riprendere e recuperare con esercizi finalizzati, quella funzionalità che il trauma prima, gli interventi, la degenza e l'immobilità dopo, hanno compromesso e che, con il protrarsi di inattività fisica, si potrebbe perdere definitivamente: detta ripresa e recupero egli può perseguire, a sua propria scelta, tanto in un centro di fisioterapia, se attrezzato, quanto in una palestra di chinesologia oppure, anche in una palestra ordinaria (come per altro di frequente avviene). Basti pensare ai vari preparatori atletici nelle squadre di calcio che spesso presiedono al recupero dell'atleta infortunato.

- Il P.M. dopo aver fatto perquisire l'abitazione del collega, in cerca non so di cosa, ha presentato un ricorso in Cassazione contro il dispositivo del Tribunale del Riesame. Ed ecco cosa è successo: il P.M. non ha fatto altro che LEGGITIMARE UNA INTERA CATEGORIA, QUELLA DEI CHINESIOLOGI. Con sentenza che poi è stata massimata e ripresa da tutte le più importanti riviste penali la Suprema Corte di Cassazione sez. VI con sentenza del 04.12.00 nr. 4454 ha così sentenziato: "poiché la professione di fisioterapista, quale disciplinata con D.M. 14.09.1994 nr. 741, ha per oggetto lo svolgimento di terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali, presupponenti l'esistenza di disabilità motorie, psicomotorie e cognitive, non può dirsi che dia luogo al reato di esercizio abusivo di detta professione l'attività di chinesologia, la quale non si fonda su analogo presupposto, ma consiste unicamente nel favorire il recupero motorio ed il mantenimento e potenziamento muscolare mediante esercizi di ginnastica, sia pur effettuati mediante utilizzazione di strumenti e macchinari dei quali può avvalersi anche il fisioterapista per gli interventi di propria specifica competenza".

Anche se non sono un avvocato, mi sembra di capire che la Cassazione si sia espressa in modo inequivocabile: l'esercizio, comunque finalizzato, non può essere confuso con fisioterapia. D'altra parte come si può sostenere che, facendo fare a chicchessia un esercizio a carattere isometrico, isotonico o isocinetico si commetta abuso di professione di fisioterapia? Il soggetto afflitto da una patologia ortopedica può avere dei postumi che si possono cronicizzare per tutta la vita (basti pensare ad una coxartrosi o una gonartrosi), quando allora noi potremmo intervenire? Dopo un mese, dopo un anno, dopo 10 anni, mai? Non può essere discriminante lo stato della persona, per commettere abuso di professione, ma soltanto le pratiche svolte su di essa. Una flessione-estensione al leg-extension è sempre una flessione-estensione sia che ad effettuarla sia un

ventenne operato di ricostruzione di LCA oppure un settantenne con una artrosi femoro-tibiale o ancora un adolescente con una tendinopatia inserzionale. Non a caso nell'ordinamento delle facoltà di Scienze Motorie si parla di aree della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di età diversa e a soggetti disabili; nell'ordinamento delle facoltà di Scienze Motorie si riscontra che il corso si propone di fornire allo studente competenze relative alla conduzione e gestione di attività motorie finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e al recupero di capacità motorie.

Inoltre una recente legge regionale 25.02.2000 nr. 13: "norme in materia di sport", all'art. 10 recita: le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza costante di almeno un istruttore di educazione fisica. Anche questa volta si parla di recupero fisico, la Cassazione parla di recupero motorio, le Università parlano di recupero di capacità motorie. A questo punto la normativa vigente, e soprattutto la recente giurisprudenza che fa riferimento al caso di un collega, permette a noi, professionisti del movimento e dell'esercizio fisico finalizzato di lavorare con finalità di recupero motorio, di ginnastica adattata e di ginnastica nelle disabilità. Tutto ciò, è importante per tutti coloro che cercheranno in futuro, degli sbocchi professionali diversi dall'insegnamento scolastico, quegli sbocchi che il nostro curriculum studi ci permette di ambire e che dobbiamo perseguire, dimostrando per una volta di essere una categoria unita che vuole il rispetto della propria professionalità e che non vuole subire vessazioni da alcuno. Dobbiamo far valere la nostra operatività sul campo, proprio per dimostrare la nostra preparazione e la nostra professionalità, soprattutto per tutelare l'utilizzatore finale del nostro intervento, che è il cliente.

Dott. Giorgio Pasetto